



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/3821 del 24/02/2021

a cura di Alessia Michienzi

Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19 - Ulteriore periodo: indicazioni INPS

L'INPS, con [circolare n. 30/2021](#), fornisce le prime indicazioni per l'applicazione dell'esonero contributivo per l'ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, previsto, per le aziende che non chiedono trattamenti di integrazione salariale, dall'art. 1, commi da 306 a 308, della L.n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Con riferimento ai datori di lavoro che possono beneficiare dell'esonero, l'Istituto precisa che i datori di lavoro privati **devono aver fruito**, anche parzialmente, nel mese di **maggio e/o giugno 2020**, degli interventi di integrazione salariale (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari e trattamenti di integrazione salariale in deroga), riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, i datori di lavoro possono beneficiare dell'esonero per le medesime matricole per le quali hanno fruito dei trattamenti sopra richiamati.

Inoltre, qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19 e chiesti ai sensi della L.n. 178/2020 (per la durata massima di 12 settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga).

Ancora, in considerazione di quanto disposto dalla L.n. 178/2020, l'esonero contributivo può essere riconosciuto al datore di lavoro che **rinunci alla fruizione del residuo di esonero di cui al DL n. 137/2020 e non intenda avvalersi dei trattamenti di integrazione salariale** di cui alla L.n. 178/2020. L'INPS preannuncia che, con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni concernenti le domande di integrazione salariale eventualmente presentate a seguito di rinuncia totale o parziale all'esonero di cui al DL n. 137/2020.

L'importo dell'agevolazione è **pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro** (con le eccezioni previste) non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

L'Istituto sottolinea che l'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all'esito dell'autorizzazione della Commissione europea, l'Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione del beneficio in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)